

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2014513**

Data: **20.11.2013**

Oggetto: **Versamento degli acconti delle imposte sui redditi per il 2013 delle società di capitali**

VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER IL 2013 DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

Gentile Associato,

Si ricorda che le Agenzie costituite come società di capitali e con esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno provvedere al versamento, entro **lunedì 2 dicembre 2013**, della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta 2013 per IRES e IRAP.

Si segnala che l'articolo 11 del D.L. 76/2013 (convertito dalla Legge n. 9 del 9/08/13) ritocca le misure degli acconti se il calcolo avviene con il metodo storico: per l'Ires si passa dal 100% al 101% (per l'Ires la maggiorazione è relativa ai soli acconti sul 2013).

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRES

Le Società di Capitali devono versare l'acconto IRES 2013 nella misura del 101% del rigo "differenza" RN17 del Modello UNICO 2013 – Società di Capitali.

L'aumento della percentuale di acconto al 101% è stata disposta, come sopra previsto, dall'art. 11 del D.L. 76/2013 e produce effetti esclusivamente sulla **seconda o unica rata di acconto**.

In particolare si evidenzia che:



La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IRAP

Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2013 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Pertanto, per le Società di Capitali l'acconto IRAP è dovuto nella misura del 101% dell'importo risultante dal rigo IR21 del Modello IRAP 2013 – Società di Capitali.

In particolare si ricorda che l'acconto:

- non è dovuto, se l'importo di cui al rigo IR21 è inferiore a 20,00 €;
- è dovuto in unica soluzione, entro il 2/12/2013, se non si era tenuti a versare la prima rata di acconto (se importo prima rata non superiore a 103,00 €);
- è dovuto in due rate, di cui la seconda entro il 2/12/2013, nella misura del 61% (101% - 1a rata) dell'importo di cui al rigo IR21 (se importo prima rata pari o superiore a 103,00 €).

Si evidenzia che per effetto del mancato raggiungimento, nel 2012, degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle regioni **Molise** e **Calabria** si applica, anche nel 2013, l'**incremento automatico dell'aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%**, con effetto soltanto sulla rata di novembre.

RICALCOLI ACCONTI IRES E IRAP

Come sopra evidenziato, l'acconto da versare viene in genere conteggiato in via automatica prendendo come base l'imposta dovuta per l'anno precedente risultante da UNICO 2013 (*metodo storico*).

Si ricorda che, nella determinazione dell'acconto dovuto **ai soli fini IRES** per il 2013, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto, fra l'altro, della minore deducibilità dei costi degli autoveicoli che passa dal 40% al 20%, mentre per quelli in uso promiscuo al dipendente passa dal 90% al 70%.

Si ricorda infine che la società che prevede una minore imposta da dichiarare nella prossima dichiarazione, può rideterminare gli acconti d'imposta 2013 ricorrendo al *metodo previsionale*.

Applicando il metodo previsionale, però, occorre prestare particolare attenzione perché nel caso in cui la previsione effettuata dovesse successivamente rivelarsi errata per difetto, saranno applicate le sanzioni previste per l'insufficiente versamento dell'acconto nella misura del 30%. E' possibile regolarizzare il versamento tramite ravvedimento operoso.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2002 acconto IRES, sezione ERARIO;
- 3813 acconto IRAP, sezione REGIONI.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il **modello F24 telematico** che può essere inviato anche tramite gli intermediari autorizzati.

Gli importi dovuti a titolo di acconto possono essere compensati con i crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione presentata per l'anno 2012 (Modello UNICO 2013 – Società di Capitali) e non ancora utilizzati.

SANZIONI

In caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti è prevista una sanzione del 30% oltre agli interessi.

E' prevista la possibilità di sanare la violazione avvalendosi del **ravvedimento operoso**, pagando la sanzione ridotta oltre agli interessi legali pari, ad oggi, al 2,5%.

La sanzione è pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine di versamento.

Se il pagamento è effettuato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di versamento la sanzione è pari al 3%.

Se la regolarizzazione della violazione avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO 2014), la sanzione è pari al 3,75%.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli